

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

**\${project.denominazione}**  
**\${project.denominazione2}**  
**\${project.frazione}**  
**\${project.indirizzo1}**  
**\${project.indirizzo2}**

## DIRITTO ANNUALE 2014

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina Le rammenta che **il versamento del diritto annuale 2014**, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica**, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il

**16 giugno 2014**

**Gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli degli ultimi anni.**

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti** o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve<sup>2</sup>.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (soc. tra avvocati) un regime transitorio a partire dal 2011; anche quest'anno pagheranno un importo fisso, tale importo è indicato nell'informativa inviata alle imprese iscritte nella sezione speciale, mentre le imprese iscritte nella sezione ordinaria riceveranno un'altra lettera informativa con l'indicazione degli scaglioni di fatturato (il testo integrale sarà disponibile sul sito di questa Camera).

Si rammenta che in caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate **sanzioni** amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Coloro che non sono in regola con il pagamento del **diritto annuale 2013**, possono ancora avvalersi del **ravvedimento operoso** per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, **entro il 16 giugno 2014** (ovvero entro un anno dalla violazione).

**Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito [www.cameradicommerciolatina.it](http://www.cameradicommerciolatina.it) oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale (☎ 0773672267/300/260, call center ☎ 848800084<sup>3</sup>; e-mail [dirittoannuo@lt.camcom.it](mailto:dirittoannuo@lt.camcom.it)).**

*Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)).*

<sup>1</sup>Il termine di versamento del diritto per le società di capitali coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Se la scadenza cade di sabato o domenica il termine è prorogato al giorno feriale successivo.

<sup>2</sup>Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative.

<sup>3</sup>Il chiamante paga una quota variabile in funzione della durata, pari al costo di una telefonata urbana. La parte restante della chiamata rimane a carico del chiamato.

<b>Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato</b> - Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice - Società di capitali - Società cooperative - Società di mutuo soccorso - Consorzi con attività esterna - Enti economici pubblici e privati - Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000 - GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - altre imprese iscritte nella sez ordinaria	Scaglioni di fatturato			EVENTUALI UNITA' LOCALI:
	Da Euro	Ad Euro	Aliquote %	
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	<b>all'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo di € 200,00 ognuna.</b>
	100.000,00	250.000,00	0,015%	
	250.000,00	500.000,00	0,013%	
	500.000,00	1.000.000,00	0,010%	
	1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%	
	10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%	
	35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%	
	50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)	
<b>Imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria ancorchè annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese</b>	Sede legale		Eventuali Unità Locali	
	€ 200,00		€ 40,00	

**NOTA BENE:**

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro; le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$$

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. **Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2011 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2011 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web [www.cameradicommerciolatina.it](http://www.cameradicommerciolatina.it).**

**Istruzioni per la compilazione del modello F24**

Nella sezione dedicata alle informazioni sul **contribuente** del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il **codice fiscale**, (**ATTENZIONE non la partita IVA!**). **Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra vicino all'indirizzo. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale.** Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina **LT**); il codice tributo 3850, l'anno di riferimento (ad es..2014) e l'importo a debito da versare. Se l'impresa esercita l'attività economica attraverso unità locali o sedi secondarie in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria. Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2014.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune		tributi variati	Ass.	Saldo mensile	codice tributo	rateazione/ mese n°	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
L	T*				3850		2014	IMPORTO		
debitazione								TOTALE G	IMPORTO H	SALDO (G-H) IMPORTO

**ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!**

Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente postale. Nel caso in cui dovesse ricevere comunicazioni dubbie potrà accertarsi della veridicità e della provenienza delle stesse contattando direttamente l'Ufficio Diritto annuo. Distinti saluti

[#if project.graficoPersonalizzato=1]

[#if project.schedaBz=1]

Um die Berechnung der geschuldeten Jahresgebühr zu vereinfachen, werden an dieses Schreiben die im Handelsregister aufscheinenden Daten des Betriebes beigelegt, welche für die Berechnung ausschlaggebend sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Handelskammern laut Art. 18, Absatz 10 des Gesetzes Nr. 580/1993, abgeändert vom Art. 1, Absatz 19 der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 23 vom 15. Februar 2010 eine Erhöhung der geschuldeten Gebühr um bis zu 20 % beschlossen haben. Die Betriebe, die den Hauptsitz und/oder Betriebseinheiten in anderen Provinzen haben, müssen, nachdem die zu überweisenden Beträge berechnet wurden, dieselben mit den von der jeweiligen Handelskammer festgelegten Prozentsatz, so wie dieser auf der Seite [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) unter „Qual è l'importo“ veröffentlicht wird, aufwerten.

Per semplificare la determinazione dell'importo del diritto

dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#if project.schedaBz=0]

Spett.le Impresa,

per semplificare la determinazione dell'importo del diritto dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#list scheda as sc]\${sc.riga}

[/#list]

[#else]

[/#if]